Verb. conc. n. 3718
cron. 1996/18 del 22/3/18
RG 7723/17

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Nel procedimento **n. RG 7723/2017** (G.I. dott. Deli Luca) promosso da

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (c.f. 83003130263 - p. iva 01533110266), corrente in San Zenone degli Ezzelini (TV) Via Roma n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore* sig. Luigi Mazzaro, in forza della delibera di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2018 che ha approvato il presente atto transattivo e ha incaricato il responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente geom. Emilio Furlan a sostituirlo all'udienza di comparizione spontanea delle parti per la conciliazione giudiziale (all. 1), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Sartorato del Foro di Treviso

(per il seguito anche solo "Comune")

contro

VODAFONE ITALIA S.P.A. (già Vodafone Omnitel B.V. e Vodafone N.V.) (c.f. 93026890017 - p.iva 08539010010), con sede legale, amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) Via Jervis n. 13 e in persona del procuratore signor Alberto Marini, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Pastro del Foro di Treviso

(per il seguito anche solo "Vodafone")

Oggi, 22 marzo 2018, sono presenti per il Comune il geom. Emilio Furlan, responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, delegato a presenziare con delibera di G.C. n. 14 del 28.2.2018, e l'avv. Giovanna Tonello in sostituzione dell'avv. Guido Sartorato, giusta delega che dimette; per Vodafone compaiono il Signor Alberto Marini e l'avv. Federica Pastro.

I procuratori delle parti, entrambi muniti del potere di transigere e conciliare in forza dei mandati in atti, rinunciano agli atti del presente giudizio nonché alle domande e contestazioni svolte l'una nei confronti dell'altra e dichiarano di accettare le reciproche rinunce.

I procuratori danno atto che le parti intendono definire, come in effetti

definiscono e transigono, la presente causa alle seguenti condizioni, da intendersi espressamente accettate e sottoscritte dai propri assistiti:

1) le parti riconoscono che il contratto di locazione ad uso non abitativo sottoscritto il 22 ottobre 2007, con il quale il Comune ha concesso a Vodafone l'utilizzo della porzione immobiliare di Via Vivaldi (censita al CT foglio 10 mapp. 48 e al NCEU foglio 6 mapp. 48 sub 1) al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, è cessato in forza della disdetta tempestivamente comunicata dal locatore con nota prot. n. 7690 del 15.7.2015;

2) le parti si danno atto che il canone di locazione era ed è solo quello espressamente stabilito e pattuito in contratto e ora nel presente accordo, non trovando applicazione nel caso di specie il minor tributo previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 259 dell'1.8.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dall'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 (riordino della disciplina sui tributi locali) in materia di "T.o.s.a.p." o "C.o.s.a.p." - "Tassa o Canone per l'Occupazione di aree pubbliche";

3) le parti confermano che prima di costituirsi in causa Vodafone ha sanato la propria morosità, pagando tutti i canoni scaduti (alla data della citazione pari a 17.600,46 Euro) e che l'area locata è tuttora occupata dall'impianto di telefonia radiomobile e dalle annesse apparecchiature di Vodafone, sempre funzionanti e attive;

4) le parti stabiliscono concordemente che la predetta locazione è prorogata per la durata di altri tre anni, decorrenti dalla data odierna. Detto termine è perentorio e non ulteriormente prorogabile, se non previo apposito accordo scritto, e alla sua scadenza il rapporto di locazione cesserà automaticamente, senza possibilità di tacito rinnovo;

5) il canone annuale di locazione è determinato in complessivi 4.000,00 Euro (quattromila/00), che Vodafone verserà in n. 2 rate semestrali anticipate da 2.000,00 Euro (duemila/00) ciascuna entro i primi dieci giorni

di ogni semestre.

Detto canone, a partire dal secondo anno di proroga, sarà automaticamente aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32 L. n. 392/1978) della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune (codice IBAN: IT 78 Q 06225 12186 1000 0030 0763), previa presentazione di fattura se il locatore ne abbia l'obbligo.

Nell'ipotesi in cui il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Comune avrà diritto agli interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della rata semestrale sino al saldo effettivo.

Il mancato pagamento, totale o parziale, di una rata di canone determinerà l'automatica risoluzione del presente accordo dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa diffida ad adempiere inviata dal Comune a Vodafone a mezzo racc. a/r.;

5) alla scadenza del nuovo termine contrattuale indicato al punto 4) Vodafone rimuoverà dall'area concessa in locazione, a propria cura e spese, l'impianto di radiotelefonia mobile e ogni cavo e apparecchiatura ad esso accessoria e strumentale e riconsegnerà al Comune il bene oggetto di locazione perfettamente libero dalle strutture installate;

6) qualora Vodafone reperisca un idoneo sito alternativo per il proprio impianto di radiotelefonia prima della scadenza del termine prorogato a norma del punto 4), dovrà darne comunicazione al Comune con congruo preavviso e il rapporto cesserà anticipatamente.

Saranno comunque dovuti al Comune i canoni o le frazioni di canoni maturati sino all'effettiva occupazione della porzione immobiliare locata.

Rimarrà inoltre fermo l'obbligo di Vodafone di sgomberare l'area a sua cura e spese e di consegnarla al Comune nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta all'inizio del rapporto;

7) per le comunicazioni riguardanti il rapporto di locazione così come con il presente accordo prorogato le parti eleggono domicilio:

- il Comune presso la sede municipale in San Zenone degli Ezzelini (TV) Via Roma n. 1,

- Vodafone in Padova Passaggio M. Saggin n. 2.

8) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione le parti confermano la volontà di definire la pendente controversia e dichiarano di non avere null'altro a pretendere in relazione alle reciproche domande ed eccezioni introdotte in giudizio, alle quali rinunciano definitivamente;

9) le spese legali sono compensate tra le parti e la tassa di registro del presente accordo di conciliazione giudiziale verrà suddivisa a metà tra le stesse;

10) sottoscrivono il presente verbale anche i difensori delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della L. n. 247/2012.

Si allega:

- delibera di G.C. del Comune di san Zenone degli Ezzelini n. 14 del 28.2.2018.

LE PARTI SI DANNO ATTO CHE IL PRESENTE ACCORDO HA VALORE INFERIORE A 50.000 €.
L.C.S.

per Vodafone Italia S.p.a. il procuratore Alberto Marini

Alb Marini

avv. Federica Pastro

Fed Pastro

per Comune di San Zenone degli Ezzelini il delegato geom. Emilio Furlan

Il Responsabile del Servizio

avv. Giovanna Tonello, in sostituzione dell'avv. avv. Guido Sartorato

Giov Tonello

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Serena BACCOLINI
Serena Baccolini

Il giudice
Delibera